

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 26 aprile 2024

D.g.r. 22 aprile 2024 - n. XII/2225
Determinazioni in merito all'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica identificato con il codice E02F

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 8, comma 16 della legge n. 537/1993 che prevede che siano «esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico (...) purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a L. 16 milioni, incrementato fino a L. 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico»;

Visto l'articolo l'art. 85, comma 2, della legge n. 388/2000 che ha eliminato il ticket nazionale relativo ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10 della legge n. 537/1993, salvo quanto previsto dal successivo comma 26;

Preso atto che la maggior parte delle Regioni, tra le quali Regione Lombardia, hanno introdotto sui farmaci di fascia A specifiche forme di partecipazione alla spesa farmaceutica ed hanno individuato alcune esenzioni regionali;

Richiamate:

- la d.g.r.n. 15592 del 12 dicembre 2003 «Integrazione alla d.g.r.n. 11534 del 10 dicembre 2002, avente per oggetto «Misure urgenti in merito alla razionalizzazione della spesa sanitaria»;
- la nota prot. G1.2023.0012228 del 30 marzo 2023 «Esenzione nazionale per la specialistica ambulatoriale E02 ed esenzione regionale dal ticket sanitario E02F per l'assistenza farmaceutica: indicazioni»;
- la nota prot. G1.2023.0012413 del 02 aprile 2023 «Esenzione nazionale per la specialistica ambulatoriale E02 ed esenzione regionale dal ticket sanitario E02F per l'assistenza farmaceutica: aggiornamento della modulistica»;

Considerata l'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica E02F relativa ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico;

Preso atto del parere del Consiglio di Stato del 23 marzo 2022 secondo il quale «a seguito dell'abrogazione del d.lgs. 181/2000, per effetto dell'art. 34 del d.lgs. 150/15, la nozione di disoccupato si rinviene ora nella disciplina di cui all'art. 19 del d.lgs. 150/15 nella quale convergono senza distinzione sia i soggetti qualificati, nel precedente regime ora abrogato, come «disoccupati» sia quelli che venivano qualificati come «inoccupati»;

Richiamata la d.g.r.n. 7895 del 6 febbraio 2023, avente ad oggetto «Esecuzione dell'ordinanza del Tribunale ordinario di Milano datata 12 gennaio 2023 nel procedimento r.g. 26/2022, promosso dalle associazioni Emergency e ASGI - esenzione nazionale dal ticket sanitario per la specialistica ambulatoriale E02»;

Vista la nota del 22 febbraio 2024 con la quale l'associazione Emergency ONG onlus ha chiesto a Regione Lombardia di adeguare l'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica E02F, in modo da includere tra i beneficiari tutti i disoccupati che rientrano nelle condizioni di reddito, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di prevedere che l'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica E02F possa essere rilasciata a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che abbiano reso la Dichiarazione di immediata disponibilità, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione;

Chiarito che le prestazioni di assistenza farmaceutica oggetto dell'esenzione regionale E02F rientrano nei livelli essenziali di assistenza garantiti dalla normativa nazionale vigente;

Dato atto che il presente provvedimento ha un impatto economico annuo fino ad un massimo di euro 9 milioni, stimato in base all'importo che ne deriva dal mancato incasso di ticket e stima di maggiore consumo di farmaci, che trova copertura al capitolo 8374 del bilancio regionale 2024 e successivi;

Precisato che le disposizioni del presente provvedimento decorreranno dal 15 luglio 2024, al fine di consentire i necessari aggiornamenti informatici del modulo di autocertificazione e di attestato di esenzione;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», come modificata con legge regionale n. 22 del 14 dicembre 2021 «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)» e, da ultimo, con leggi regionali 3 marzo 2022, n. 3 e 20 maggio 2022 n. 8;
- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 11 «Bilancio di previsione 2024-2026»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul portale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it);

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere che l'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica E02F possa essere rilasciata a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che abbiano reso la Dichiarazione di immediata disponibilità, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione;

2. di precisare che le disposizioni del presente provvedimento decorreranno dal 15 luglio 2024, al fine di consentire i necessari aggiornamenti informatici del modulo di autocertificazione e di attestato di esenzione;

3. di dare atto che il presente provvedimento ha un impatto economico annuo fino ad un massimo di euro 9 milioni, che trova copertura al capitolo 8374 del bilancio regionale 2024 e successivi;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul portale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Riccardo Perini